SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

(44ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » **(1255) (Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 494

« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1337)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* 495, 496
FRANZA 496
GIANQUINTO 496
LEPORE 495, 496
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 495

« Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione » **(1340)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 484, 488, 494
AGRIMI 489, 490
AIMONI 488, 494
CARUSO 488
CRESPELLANI . . . . . *Pag.* 492
GIANQUINTO 494
GIRAUDO, *relatore* 484, 487, 494
PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . . . 487, 490, 492, 494
TUPINI 488
ZAMPIERI 487

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Bonafini, Caruso, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battaglia, Gray, Schietroma, Turchi e Zagami, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bergamasco, Grimaldi, Zannier, Franza e Morino.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Preti e il Ministro dell'interno Taviani.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione » (1340) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Essendo presente il ministro Preti, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere innanzitutto il disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1340, considerato che il riordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione non comporterebbe nuovi oneri, essendo sufficienti gli stessi stanziamenti previsti a tal fine nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, così come è detto nella relazione, comunica di non aver nulla da opporre all'ulteriore corso del provvedimento, purchè venga confermato dal Ministro del tesoro che non vi sarà spesa abbisognante di copertura. Ciò in considerazione del fatto che dalla data — abbastanza lontana — in cui il provvedimento fu presentato al Parlamento, ad oggi, possono essere mutate le condizioni iniziali ».

La Commissione della pubblica istruzione, invece non ha ancora fatto pervenire il proprio parere.

G I R A U D O , *relatore.* Come gli onorevoli colleghi sanno, la Scuola superiore della pubblica amministrazione già esiste dal 1962, in applicazione degli articoli 150 e 151 del testo unico dei dipendenti civili dello Stato. Il citato articolo 150 stabiliva: « È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio nei casi previsti dalla legge dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti di diploma di laurea, di specializzazione scientifica, eccetera ».

Il disegno di legge al nostro esame si componeva inizialmente di due soli articoli. Esso era stato presentato nel novembre del 1963 dall'onorevole Lucifredi quando era Ministro per la riforma burocratica, ed aveva essenzialmente lo scopo di regolare la destinazione alla Scuola dei docenti universitari. Tale proposta alla Camera dei deputati ha trovato una elaborazione molto più estesa, che, se ha richiesto molto tempo, ritengo però abbia veramente giovato a dare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un assestamento definitivo — per quanto possono essere definitive le cose di questo mondo — garantendole un funzionamento più sicuro e soprattutto un impegno efficace da parte degli insegnanti.

Una differenza sostanziale tra l'articolo 1 del provvedimento in esame e l'articolo 150 del citato testo unico, sta nel fatto che ora si parla di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento; non più di corsi di preparazione. È stato giustamente rilevato, infatti, che la Scuola superiore della pubblica amministrazione debba riferirsi al personale che abbia già affrontato il concorso; in caso contrario essa si ridurrebbe a predisporre corsi di preparazione ai concorsi.

Il primo comma dell'articolo 1 stabilisce pertanto: « È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di formazione per consiglieri di terza classe in prova, di aggiornamento per impiegati civili con qualifica inferiore a direttore di sezione e di per-

fezionamento per impiegati civili con qualifica non superiore a direttore di divisione ». È da presumere che i direttori di divisione siano funzionari ormai formati e maturi e che non sia il caso di dover pensare a corsi speciali per essi.

Al secondo comma dell'articolo 1 viene escluso dalla frequenza alla Scuola il personale del Ministero degli affari esteri, degli Archivi di Stato, della Amministrazione di pubblica sicurezza, degli Istituti di prevenzione e di pena, giacchè tali amministrazioni hanno già proprie scuole specializzate.

È molto importante quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 1: a differenza di quanto previsto dalle disposizioni precedenti, sono obbligatori non soltanto i corsi di formazione, ma anche quelli di aggiornamento.

Sono obbligati a frequentare il corso di formazione i consiglieri di terza classe in prova; per i consiglieri di seconda e prima classe è d'obbligo il corso di aggiornamento. Ciò costituisce una garanzia seria e veramente importante per la preparazione e il perfezionamento del personale statale. C'è da aggiungere che, in base al disposto del quarto comma, la Scuola superiore è anche una sede di studi e di ricerche al servizio della pubblica amministrazione. Nè la scuola esaurisce tutte le sue iniziative nel proprio ambito, ma può — come previsto all'ultimo comma dell'articolo 1 — raggiungere i suoi scopi anche avvalendosi della collaborazione dei Ministeri, delle università, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali, promuovendo presso di questi ricerche ed anche corsi particolari.

All'articolo 2 sono indicati i tre organi della Scuola: il consiglio direttivo, il comitato didattico e il direttore.

Il consiglio direttivo è presieduto da un Ministro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri: ciò è ovvio giacchè, come abbiamo visto all'articolo 1, la Scuola è istituita presso la Presidenza del Consiglio e quindi la competenza su di essa è del Presidente del Consiglio. A questi è affidata la scelta del Ministro, che oggi non può che essere il titolare del Dicastero per la riforma della pubblica amministrazione, e che mi auguro possa essere un giorno il Ministro della pubblica amministrazione.

Fanno parte del consiglio direttivo: il direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione il quale, se normalmente sarà designato tra i funzionari superiori della pubblica amministrazione, non è escluso che possa essere scelto anche al di fuori (attualmente a dirigere la Scuola v'è un prefetto nominato da poco tempo); un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte dei conti; un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro; tre professori della scuola, designati dal corpo docente, e un assistente; tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione e infine tre esperti designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative (con questa ultima indicazione si è andati incontro al giustificato interesse che hanno in tale settore anche le organizzazioni sindacali, i cui rappresentanti nel precedente regolamento non erano previsti).

Il consiglio direttivo, inoltre, può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei Ministeri. Tale decisione mi pare molto utile giacchè si prefigge evidentemente l'intento di avvicinare sempre più la Scuola all'Amministrazione.

Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere riconfermati per un altro quinquennio; elegge dal suo seno un vice presidente ed è convocato due volte all'anno e naturalmente tutte le volte che lo ritenga necessario il suo presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri.

Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso gli uffici della Scuola superiore.

L'articolo 4 dispone che il consiglio direttivo, sentito il comitato didattico, delibera sui corsi della Scuola e su quelli organizzati con la collaborazione dei Ministeri,

delle università e degli enti ed istituti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. Esso inoltre dispone la chiamata dei docenti stabili di cui parleremo al successivo articolo 8; conferisce gli incarichi di insegnamento, perchè oltre ai docenti stabili sono previsti degli incaricati; delibera sulle attività di studio e di ricerca di cui al penultimo comma dell'articolo 1; conferisce gli incarichi di studio da adottare con decreto del Ministro delegato; propone la determinazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti, personale che deve essere scelto fra quello dei Ministeri, e infine dispone e approva i regolamenti interni e in genere tutte le questioni concernenti l'attività della Scuola che il presidente ritiene di sottoporre al consiglio stesso.

Il comitato didattico è composto dal direttore che lo presiede, dai docenti di cui parleremo in seguito, da due rappresentanti degli insegnanti incaricati e da due rappresentanti degli assistenti. I suoi componenti durano in carica tre anni. Il comitato coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica. Esso ha il compito di assicurare alla Scuola un carattere eminentemente pratico, evitando che l'insegnamento sia di pura teoria come avviene generalmente nelle università. Ho avuto la fortuna di visitare la Scuola ed ho potuto constatare che questa preoccupazione è ben presente anche oggi. Le lezioni si svolgono sotto forma di conversazione, di colloquio ordinato, senza troppa distanza tra professori ed allievi. Compito del comitato, quindi, è non soltanto il coordinamento dello svolgimento di tutta l'attività di insegnamento, ma soprattutto la salvaguardia di questo carattere di scuola pratica.

L'articolo 6 riguarda il direttore. Non credo di dover spendere particolari parole riguardo a questo funzionario che ha la responsabilità della scuola, provvede a tutta la parte esecutiva e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola stessa e al quale viene concessa una indennità mensile da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro. Debbo osservare che mi sembra giusto che sia concessa al Presidente del Consiglio tale discrezionalità nella determinazione della indennità: non bisogna dimenticare infatti che il direttore potrebbe anche non essere un funzionario dello Stato e che in tal caso, non facendo parte di una determinata carriera direttiva e non godendo di un certo trattamento economico, l'indennità a lui spettante dovrebbe essere molto più alta e rappresentare un vero e proprio stipendio.

Il primo comma dell'articolo 7 prevede che il Ministro delegato per la scuola superiore della pubblica Amministrazione stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio direttivo della scuola, il limite massimo delle unità di impiegati di ciascuna carriera che possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della scuola.

Il secondo comma recita: « Con le stesse modalità è stabilito il contingente degli impiegati civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, o al ruolo degli assistenti universitari, che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di assistente presso la scuola ». A tal riguardo debbo far rilevare che possono essere chiamati ad insegnare non soltanto i docenti di professione, ma anche i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Il corpo dei docenti potrebbe anche essere composto tutto di funzionari, giacchè non è tassativamente stabilita una proporzione tra professori universitari e non universitari. Altrettanto si dica per gli incaricati e gli assistenti.

Molto importante è l'ultimo comma dell'articolo 7: « Gli impiegati di cui ai precedenti commi sono collocati nella posizione di fuori ruolo con le modalità stabilite dalle vigenti norme ». Come i colleghi sanno, l'istituto del comando oggi è diventato fuori moda perchè non gradito nè all'Amministrazione, nè a coloro che vengono comandati, i quali uscendo dal proprio ambiente amministrativo, finiscono per subire non poco danno. La figura del fuori ruolo, invece, assicura la possibilità di scegliere buoni elementi, giacchè cautela l'impiegato nei ri-

guardi della carriera che non è più legata al ruolo. Inoltre il fuori ruolo può essere promosso senza mettersi in concorrenza con altro personale, giacchè egli non occupa un posto specifico.

Z A M P I E R I . In tal modo vi sarà una moltiplicazione di posti!

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il relatore vuol dire che quando un funzionario è fuori ruolo può essere promosso senza recare disturbo a coloro che prestano servizio presso il Ministero. Tale sistema porterà sì ad una certa moltiplicazione dei posti, ma non bisogna dimenticare che con il comando gli uffici che non hanno un organico riescono ad avere assegnati soltanto elementi della carriera ausiliaria per i quali non è previsto il sistema di promozione per merito comparativo. Gli impiegati delle altre carriere rifuggono dalla posizione di comando perchè, essendo lontani dalle proprie Amministrazioni, vengono quasi sempre pretermessi negli scrutini.

G I R A U D O , *relatore.* L'articolo 8 dispone che per l'insegnamento e l'attività di studio possano essere chiamati — naturalmente sempre che accettino — professori universitari di ruolo, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a primo referendario o equiparata, impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale, in numero complessivamente non superiore a 8. Tali insegnanti sono impegnati — sia che si tratti di professori universitari che di funzionari — a tempo pieno. Vi è qui la preoccupazione, non prevista nel precedente disegno di legge Lucifredi, di evitare i quotidiani pellegrinaggi che i docenti fanno lungo la penisola. Tutti sappiamo che i professori universitari tendono a concentrarsi a Roma e a Napoli da dove si irradiano, lungo la settimana, per raggiungere le sedi di Pavia, Urbino, Palermo, Cagliari, Bari, eccetera. La città di Caserta, ove ha sede la scuola, dista da Roma circa 200 chilometri e può essere raggiunta facilmente anche da chi risiede nella capitale. Con la soluzione adottata, si è voluto, dunque, evitare il solito andirivieni e, secondariamente, obbligare i professori a dedicarsi pienamente ed unicamente alla nuova Scuola, la quale ha tutti i titoli per diventare una vera e propria università. E poichè per i professori universitari non esiste la figura del fuori ruolo, a meno che non abbiano raggiunto l'età di 70 anni, è previsto che i prescelti che accettano lascino la cattedra che oggi detengono e che la stessa sia messa a regolare concorso. Naturalmente essi potranno sempre tornare all'insegnamento universitario partecipando successivamente ai concorsi per le cattedre e per le sedi che si renderanno libere.

Indubbiamente si tratta di un sacrificio che i docenti chiamati ad insegnare nella Scuola superiore della pubblica amministrazione fanno. Ma è un sacrificio che deve rappresentare per essi un titolo di merito e che deve trovare il modo di essere positivamente riconosciuto ed apprezzato.

All'articolo 9 si parla degli incaricati, perchè, come avviene per tutte le Università, oltre ai docenti ordinari ci sono gli incaricati chiamati ad insegnare materie particolari. Il problema degli incarichi presentava delle difficoltà in riferimento alla fissazione del trattamento economico. Mi pare che nel disegno di legge questo problema sia risolto egregiamente. Bisogna a questo riguardo considerare che vi possono essere incarichi che durano due o tre mesi, ed altri che durano due o tre settimane. Se il trattamento economico fosse uniforme per tutti i casi e conforme a quello in atto presso le Università, si potrebbe anche giungere a pagare duecentomila lire per ogni singola lezione. Ad evitare simili possibili inconvenienti si è trovata la soluzione descritta nel secondo comma dell'articolo 9: « Ai docenti incaricati di cui al precedente comma sarà corrisposta, per ogni corso di 60 ore di insegnamento, una retribuzione globale pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di prima classe », escluse, natural-

mente, tutte le indennità che si aggiungono allo stipendio base. « Qualora l'incarico d'insegnamento comporti un numero di ore superiori od inferiori a 60, la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta ». In altre parole si divide la metà dello stipendio base di un Consigliere di prima classe per 60 e poi la si diminuisce od aumenta di tanti sessantesimi quante sono le ore effettuate in meno o in più. Questo congegno è già stato adottato per la Scuola tributaria « Ezio Vanoni », dove, in virtù di questo calcolo, le lezioni degli incaricati vengono ad essere retribuite con la cifra di 12.000 lire lorde, che significano 10.000 lire nette; una retribuzione equa. C'è da aggiungere che le lezioni tenute dagli incaricati, che vengono poi ciclostilate o stampate, sono di proprietà della Scuola. Non è, quindi, che essi possano pubblicarle per conto proprio o rivendicare il diritto di autore sulle pubblicazioni. C'è da aggiungere ancora che a questi docenti incaricati, estranei all'Amministrazione dello Stato, è dovuta un'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti per il personale statale: trattamento che viene equiparato a quello usato per i Direttori generali.

L'articolo 10 riguarda tutte le spese che si riferiscono al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione le quali sono iscritte in un'apposita sottorubrica sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Per il pagamento delle spese ordinarie si usa il sistema di ordinativi emessi su ordini di accreditamento intestati al Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. È un sistema che non prevede il controllo preventivo ma solo il controllo consuntivo, e quindi consente di poter provvedere e pagare rapidamente.

Infine l'articolo 1 precisa che è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 570 che approvava il Regolamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Ho preferito esaminare il disegno di legge articolo per articolo anzichè limitarmi a fare delle considerazioni di carattere generale. Mi pare che il disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, risponda perfettamente allo scopo che si prefigge e quindi ne raccomando vivamente l'approvazione alla Commissione.

C A R U S O . Desidererei soltanto avere notizie circa la conferma, da parte del Ministro del tesoro, in merito alla copertura della spesa, perchè il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro è subordinato a questa conferma; cioè che non vi sia bisogno di un'ulteriore copertura della spesa.

P R E S I D E N T E . Sentiremo il parere del Ministro a questo proposito.

T U P I N I . Sono, in linea di massima, favorevole a questo disegno di legge. Non entro nei particolari, perchè dei particolari si occuperà, in seguito, tutta la Commissione. Dico soltanto che quando fui Ministro della riforma burocratica, credevo di essere l'ultimo dei Ministri aventi tale incarico, mentre dopo di me ce ne sono stati ben altri quattro: Tessitori, Medici, Lucifredi e Preti; e credevo, una volta uscito dal Viminale e avendo ottenuto, come sede della Riforma, il Palazzo Vidoni, che quello sarebbe diventato la sede del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla quale sarebbe stato demandato naturalmente il compito di fare questa Scuola. Ma anche se deve essere il Ministro della riforma della pubblica Amministrazione a farla, sono ugualmente favorevole.

A I M O N I . Onorevole Presidente, sulle finalità della Scuola noi siamo perfettamente d'accordo e anche noi auspichiamo che la cosa possa andare in porto alla svelta, in modo da dare una sistemazione definitiva a questa formazione del personale della pubblica Amministrazione. Auspichiamo anche un'iniziativa di questo genere per quanto riguarda il personale impiegatizio con funzioni particolari negli enti locali, perchè riteniamo che questo bisogno esista anche, ad un certo livello, negli impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni.

Ci sembra inoltre opportuna l'osservazione del senatore Caruso in merito all'articolo 10, in cui si dice, in fondo, che le spese relative al funzionamento della Scuola, nonchè le spese relative ai corsi « gravano sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica Scuola superiore della pubblica amministrazione », perchè non è indicata, e tanto meno precisata, a nostro avviso, l'entità della spesa per questa Scuola. Conseguentemente riteniamo legittima la richiesta avanzata dallo stesso senatore Caruso.

A G R I M I . Onorevole Presidente, ritengo che l'iniziativa di cui è oggetto il disegno di legge in esame sia ottima. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, già nata come istituto che deve essere sostenuto da largo prestigio, deve tendere ad aumentarlo sempre più per i compiti che la pubblica Amministrazione svolge, e che è destinata ad assumere in un immediato futuro. Quindi, se vogliamo — come io mi auguro avvenga — attrarre verso la Scuola i docenti, soprattutto i professori universitari, che dovrebbero lasciare le Università per diventare efficienti insegnanti di questa istituzione, dobbiamo dare a questa istituzione, non dirò anche un ruolo più nobile, più alto e universale, ma certamente più corrispondente al concetto che l'opinione pubblica ha della dignità dell'istruzione a livello universitario in Italia.

Ora, ho l'impressione che l'articolo 1 non corrisponda pienamente a questi intendimenti, mentre sono d'accordo su tutti gli altri articoli, ai quali si può solo muovere l'addebito che in sede di formazione dei corsi se ne poteva disciplinare l'ordinamento con normativa regolamentare. Ma d'altra parte, dato che la Camera dei deputati ha fatto questo lavoro minuzioso, sarebbe un peccato che andasse sprecato.

Circa l'articolo 1, le mie preoccupazioni sono invece di natura quasi psicologica; questa Scuola nasce con una specie di idea preconcetta. È una scuola che serve per alcune persone di livello non elevatissimo: al di sopra di un certo limite non si può essere sfiorati dal pensiero che ci si possa perfezionare. Non c'è più possibilità di perfezionamento oltre un certo limite, perchè la scuola è fatta per i piccoli e medi alunni. La Scuola superiore della pubblica amministrazione dovrebbe inoltre tendere, a poco a poco, ad accentrare anche le varie iniziative che esistono oggi, e alle quali il senatore Giraudo ha fatto cenno, in altri settori, perchè non capisco il motivo per cui ci debbano essere dicasteri, come quello degli affari esteri, che hanno già una scuola per conto loro. Domani ci potrà anche essere un corso organizzato per i funzionari del Ministero degli affari esteri in cui, se vogliono, anche ambasciatori possano utilmente aggiornarsi e perfezionarsi.

Inoltre, la pubblica Amministrazione racchiude un concetto ampio, che non dobbiamo limitare soltanto all'impiegato dello Stato. Giustamente l'onorevole Aimoni diceva: « Ci sono anche le Provincie, i Comuni, le Regioni ». Quale migliore occasione per creare un tessuto unitario ed evitare le piccole rivalità fra enti pubblici nel territorio dello Stato, prevedendo l'istituzione, in seno alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, anche di corsi di aggiornamento per Segretari comunali, per dipendenti delle Regioni, in maniera che costoro s'incontrino con i dipendenti dello Stato e invece di perpetuare le piccole rivalità che esistono nella pubblica Amministrazione si possa ribadire il concetto che tutti lavorano per un solo scopo: pubblica Amministrazione d'Italia, che comincia dagli enti locali e finisce con lo Stato, organizzazione sociale e giuridica al vertice.

Quindi nel primo comma dell'articolo 1 si stabilisce che la Scuola superiore della pubblica Amministrazione ha il compito di attuare corsi di formazione per consiglieri di terza classe in prova, di aggiornamento per impiegati civili con qualifica inferiore a Direttore di sezione e di perfezionamento per impiegati civili con qualifica non superiore a Direttore di divisione: può darsi che sia opportuno che i corsi inizialmente vengano organizzati così, e quelli più urgenti, fondamentali siano quelli per consiglieri di terza classe, ma perchè non pos-

siamo istituire la Scuola superiore della pubblica Amministrazione per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per pubblici dipendenti, senza stabilire preclusioni in virtù delle quali ci sono pubblici dipendenti esonerati dalla scuola? Certamente si terrà conto che non si può fare ogni giorno un corso per Direttori, Ispettori ma può nascere, a un certo momento, la necessità di un breve corso di aggiornamento per Ispettori, anche se principalmente si tratterà di corsi per i piccoli funzionari all'inizio della carriera. Lasciare così l'articolo 1 sarebbe come voler far nascere la Scuola con un *handicap* e ciò non attirerebbe un corpo di docenti alla Scuola, nè la Scuola stessa godrebbe nell'opinione pubblica del prestigio che invece, secondo me, bisognerebbe fin dall'inizio assicurarle.

C'è poi il secondo comma dell'articolo 1, il quale precisa che « ai corsi non sono ammessi gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive diplomatiche del Ministero degli affari esteri, degli Archivi di Stato, dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, degli Istituti di prevenzione e di pena, nonchè gli impiegati delle carriere direttive appartenenti a ruoli tecnici, ai quali si accede esclusivamente con diploma di laurea in ingegneria, chimica, medicina e chirurgia e nelle discipline esatte ». Ma perchè, se la pubblica Amministrazione si assume, con la programmazione, compiti anche di carattere tecnico, e abbiamo bisogno di tecnici sempre più qualificati, non dobbiamo prevedere per il futuro che si possa fare, nella Scuola dove vanno i « piccoli » e dove vanno i « grandi », un corso che riguardi anche gli ingegneri che dovranno provvedere alla programmazione, che riguardi anche gli economisti?...

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Gli economisti sono previsti.

A G R I M I . Mi sembra che sia un di più dire che a questa Scuola potranno accedere impiegati solo fino a un certo livello. Questo riguarda la disciplina dei corsi, ma non credo sia il caso di limitarli sin dall'inizio, stabilendo il tipo dei corsi stessi e il grado di coloro che vi potranno accedere.

Un'ultima osservazione debbo fare in ordine all'articolo 8. Si dovrebbe provvedere a nominare un Consiglio direttivo composto, fra gli altri, da un magistrato della Corte dei conti: e perchè non anche da un magistrato del Consiglio di Stato? Mi pare che noi diamo una patente certamente non gradita al Consiglio di Stato non chiamando un suo rappresentante a far parte del Consiglio direttivo della scuola, dato che il Consiglio di Stato credo sia la più alta espressione della pubblica Amministrazione in Italia. E l'includervi il rappresentante della Corte dei conti e non quello del Consiglio di Stato, dà a questo Consiglio direttivo un'impostazione strana, di carattere contabile, di controllo, che non ha nulla a che fare con un'istituzione avente anche carattere culturale. Per la stessa ragione non vedo la necessità della lettera *c*), perchè o menzioniamo i rappresentanti di tutti i Ministeri, o è inutile stabilire la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro. Ci sono già tre rappresentanti della pubblica Amministrazione nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale sceglierà chi meglio crede nell'ambito dei funzionari dello Stato. Ma perchè questo funzionario del Tesoro, se non per sottolineare che in ogni organismo ci deve essere questa specie di supercontrollo del Ministero del tesoro per vedere come vanno le questioni contabili? Che c'entra la contabilità con la pubblica Amministrazione? Quindi chiederei che, anzichè un rappresentante del Ministero del tesoro, venisse designato un rappresentante del Consiglio di Stato, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato stesso.

Mi pare che vi siano altri rilievi di dettaglio su disposizioni che si potevano agevolmente lasciare da parte, ma su questi princìpi non credo si possa transigere se vogliamo far nascere quella grande istituzione che ci proponevamo, non una cosa a metà fra la scuola media e l'università.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il disegno

di legge arriva in questa sede dopo due anni, perchè è stato molto discusso e lungamente elaborato nell'altro ramo del Parlamento; anzi durante tale discussione mandammo anche una speciale Commissione a studiare le principali scuole straniere della pubblica Amministrazione. Tale Commissione di deputati era composta dal Presidente Ermini, dagli onorevoli Pitzalis e Berlinguer per la minoranza, dall'onorevole Finocchiaro e da un quinto parlamentare. Essi visitarono Parigi, Londra, la Germania, ed altri Paesi, e tennero conto delle esperienze ivi realizzate, poi visitarono anche la Scuola di Caserta. Insomma se ne occuparono veramente con molto impegno, tant'è che questo testo non esprime tanto un'iniziativa governativa, quanto un'iniziativa comune, più parlamentare che governativa, perchè il testo iniziale del Governo era molto ridotto e senza dubbio non era adeguato alle esigenze attuali.

Sono state fatte talune osservazioni a questo disegno di legge lungamente elaborato, che non può essere certo perfetto — come niente al mondo è perfetto — ma che comunque è stato redatto con molto impegno da alcuni parlamentari; anzi, per alcuni mesi, funzionò alla Camera una Sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente Ermini, e di cui facevano parte anche gli altri deputati già nominati. Sono state fatte — dicevo — talune osservazioni alle quali sarà mia cura rispondere.

È stato da alcuni osservato che c'è un parere col quale la Commissione finanze e tesoro si dichiara favorevole al disegno di legge purchè venga confermato dal Ministero del tesoro che non vi sarà spesa abbisognevole di copertura. A nome del Ministro del tesoro assicuro che non c'è una spesa abbisognevole di copertura, giacchè non è che venga costituita *ex-novo* una scuola: c'è già un capitolo che prevede una spesa di oltre 200 milioni annui, e le modificazioni che vengono apportate non sono certamente tali da far sì che la spesa superi quel *plafond* che è già previsto nel bilancio del Ministero del tesoro. In definitiva, si tratta di una migliore organizzazione e non si tratta affatto di una estensione di compiti. Quindi è chiaro che nel prossimo anno finanziario, vale a dire nel 1967, non solo non si spenderà di più, ma credo che potranno andare in economia alcuni milioni.

Il senatore Aimoni ha fatto presente che, secondo lui, sarebbe opportuno studiare il modo di mandare a una scuola amministrativa anche funzionari degli enti locali, ed io convengo interamente con lui. Per esempio, a Bologna c'è la scuola annessa all'Università; quella è una scuola universitaria, non come questa, dove appunto si tengono corsi anche per gli impiegati delle Provincie e dei Comuni; ed io penso che potremo arrivare, in un momento successivo, anche a prevedere eventualmente dei corsi presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione, per funzionari delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni. Ma noi dobbiamo stare alla realtà, dobbiamo cioè guardare le cose come sono oggi, dobbiamo legiferare per il presente, non legiferare in vista di una situazione che si potrà determinare tra un certo numero di anni. Ora è chiaro che oggi noi siamo chiamati ad approvare un disegno di legge che praticamente dà una migliore, più adeguata, più razionale sistemazione alla Scuola superiore di Caserta, che ne ha bisogno per funzionare anche, direi, dal 1° gennaio 1967. Ora tutto al mondo, soprattutto quando si tratta di scuole, ha una fase sperimentale; evidentemente i tipi di insegnamenti, i tipi di organizzazione scolastica, miglioreranno, si perfezioneranno sulla base di una esperienza già vissuta. Ed è per questo che se domani la scuola avrà prima assolto veramente e bene i compiti ai quali noi oggi ci riferiamo, nulla impedisce che, diciamo, fra due anni, si studi una modificazione della legge per dare a questa scuola anche altre possibilità. In questo caso, naturalmente, bisognerà provvedere anche a un ulteriore finanziamento, che qui non è previsto, perchè se noi appunto prospettassimo altri e più vasti compiti per la Scuola, evidentemente il parere della Commissione finanze e tesoro c'indurebbe a fermarci

perchè bisognerebbe cercar di trovare il modo di reperire ulteriori fondi.

Il senatore Agrimi ha fatto delle osservazioni del tipo di quelle del senatore Aimoni, ma per la verità in un tono un po' più aspro, come quando ha detto che la Scuola superiore della pubblica Amministrazione resta un qualcosa a metà fra la scuola media e quella universitaria. Mi permetta, senatore Agrimi, di dissentire da tale sua larvata ironia: non vedo infatti come si possa affermare ciò, quando la Scuola è frequentata da funzionari direttivi che evidentemente sono laureati. Certo noi abbiamo previsto la frequenza fino al grado di Direttore di divisione, ma come si potrebbe in pratica istituire dei corsi per i Direttori o gli Ispettori generali, quando sono proprio questi ultimi chiamati all'insegnamento? Una volta arrivati ai gradi più alti, non vedo come si possa più andare a scuola: chi troverà gli insegnanti per coloro che sono già al vertice della carriera?

C R E S P E L L A N I . Se non sono adatti al posto che occupano, conviene metterli a riposo!

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Direi anch'io. Mi permetto, quindi, di rispondere al senatore Agrimi che quando si prevedono corsi per impiegati con qualifica di Capo di divisione (e Capo di divisione nella vecchia gerarchia equivaleva al grado di colonnello!), si mandano a scuola funzionari che non solo hanno larghe possibilità, ma dirigono importanti settori ministeriali. Per ciò ritengo che l'affermazione secondo cui la Scuola superiore della pubblica Amministrazione sarebbe un *quid medii* tra la scuola media e quella universitaria sia espressione — se tale neologismo mi è consentito — di un certo distorcimento della realtà.

Il senatore Agrimi ha anche criticato l'esclusione dai corsi degli impiegati appartenenti ai ruoli di talune carriere direttive, per i quali ha auspicato l'obbligatorietà della frequenza alla Scuola superiore che s'intende istituire con il disegno di legge in esame. A tale osservazione vorrei rispondere che, poichè ognuno agisce per... deformazione professionale ed in questo momento io sono il Ministro addetto alla pubblica Amministrazione, il primo interessato a tale eventuale estensione sarei proprio io. Ma, tanto per citare un esempio, come potrei proporre oggi come oggi al collega ministro Taviani di abolire la Scuola di polizia e di inviare, invece, coloro che la frequentano alla Scuola superiore di Caserta, quando noi non abbiamo ancora dimostrato che quest'ultima è in grado di assolvere tutti i compiti che le sono demandati per le categorie di funzionari attualmente previste?

Quando la legge sarà stata applicata e si sarà potuto constatare che le cose vanno veramente bene, allora il problema sollevato dal senatore Agrimi potrà essere preso in considerazione. Allo stato attuale noi troveremmo l'opposizione di quei Dicasteri che hanno già creato delle proprie organizzazioni bene funzionanti, i quali potrebbero obiettare: perchè distruggere quanto già esiste a Roma per inviare i nostri funzionari presso una scuola lontana dalla capitale e sotto taluni aspetti ancora allo stato sperimentale? Impostare, dunque, il problema in questo momento non mi sembra cosa del tutto saggia; quando un biennio di esperimento e di buon funzionamento della scuola di Caserta avrà potuto dimostrare che le attività di essa possono essere allargate, allora le proposte dei senatori Agrimi e Aimoni potranno essere prese in seria considerazione. E all'uopo basterà un articolo aggiuntivo, che precisi quali ulteriori compiti possono essere svolti dalla Scuola superiore che stiamo per istituire.

Il senatore Agrimi ha sollevato obiezioni anche per l'esclusione dai corsi della Scuola di coloro che sono forniti di diploma in discipline esatte. Io non pretendo che la definizione « discipline esatte » sia perfetta dal punto di vista del vecchio vocabolario Melzi o del vocabolario Fanfani, che forse piacerà di più al senatore Agrimi. Indipendentemente da ciò, però, noi sappiamo bene cosa significhi in concreto « discipline esatte » e come non rientri fra di esse la laurea

in scienze economiche che, come il senatore Agrimi ben sa, è ormai quasi ovunque equiparata alla laurea in giurisprudenza, e in generale a quelle ad indirizzo umanistico. D'altra parte, l'estensione ai ruoli tecnici comporterebbe una serie di difficoltà perchè significherebbe tenere impegnata una certa aliquota di professori in più per 7 o 8 ingegneri e 3 o 4 medici, considerato il limitatissimo numero di tale tipo di impiegati. Si andrebbe incontro, cioè, a spese gravosissime, con il pericolo di creare un corpo insegnante che rimane praticamente senza far niente. Di tutte queste considerazioni, anche per le loro implicazioni finanziarie, noi non possiamo non tener conto.

Apprezzo pertanto le giuste osservazioni dei senatori Agrimi e Aimoni per quanto riguarda un eventuale futuro allargamento della sfera di azione della Scuola, ma ritengo che si debba aspettare che essa dimostri, con l'ordinamento che stiamo predisponendo, di funzionare bene. In relazione alle esperienze che voi stessi potrete trarre visitando la Scuola ed i suoi corsi (il Presidente, senatore Picardi, il senatore Giraudo ed altri membri della Commissione lo hanno già fatto), in un momento successivo potrete avanzare delle proposte di integrazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, può darsi che il senatore Agrimi sul piano astratto abbia ragione quando lamenta che nel Consiglio direttivo è prevista la presenza di un magistrato della Corte dei conti ma non di un magistrato del Consiglio di Stato. O quando dice che il rappresentante del Ministero del tesoro è stato immesso nello stesso Consiglio direttivo perchè gli organi della spesa, che controllano un certo settore, sono ritenuti più importanti. Ripeto, può darsi che egli abbia ragione. Tuttavia vorrei ricordare al senatore Agrimi che nell'altro ramo del Parlamento si è svolta su tale argomento una lunghissima discussione e poichè noi abbiamo voluto che il disegno di legge fosse approvato con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, anche per dare al provvedimento maggiore autorità, abbiamo dovuto fare, come si suol dire, delle transazioni. Così, ad esempio, da parte sindacale si è fatta presente l'opportunità che vi fossero dei rappresentanti sindacali; noi abbiamo accolto tale richiesta ma per evitare di creare un Consiglio direttivo eccessivamente pletorico, abbiamo cercato di ridurre il numero per altro verso.

Non abbiamo raggiunto la perfezione, ma se sugli argomenti di sostanza siamo d'accordo, dobbiamo noi, per la composizione del Consiglio, rinviare il disegno di legge alla Camera, per vedercelo poi ritornare e facendo sorgere nuove diversità di opinioni su punti non essenziali? Dal momento che, secondo me, questo provvedimento dovrà essere, in un tempo non lontano, perfezionato in maniera da tener conto delle esigenze da voi prospettate, come quella di rendere la Scuola più vicina al livello universitario, in quella sede potranno essere esaminati anche i particolari dell'ammissione dell'uno o dell'altro membro del Consiglio direttivo della scuola. Comunque io tengo conto, certamente, anche di queste osservazioni. Noi, con il nuovo ordinamento, come dice il senatore Giraudo, abbiamo bisogno di far funzionare la scuola dal 1° gennaio. La scuola naturalmente oggi è funzionante, ma c'è la difficoltà nel reperire gli insegnanti cui alludeva il relatore. Viceversa, con l'approvazione del disegno di legge non avremmo più questa difficoltà perchè oggi è difficile reclutare gli insegnanti che non abbiano una certa convenienza economica ad accettare. Quindi, approvando questo disegno di legge noi potremo proprio allargare quell'esperimento al quale voi tenete, perchè anche coloro che hanno mosso alcune critiche al disegno di legge si sono augurati che la Scuola prenda sempre maggiori proporzioni; ed è quello che noi ci ripromettiamo di fare in futuro.

Come diceva il senatore Giraudo, anche il Governo si raccomanda alla vostra buona volontà onde approvare il disegno di legge senza modificazioni, e vi assicuro che anche con la vostra collaborazione, in relazione a quello che l'esperienza insegnerà, saremo ben disposti, in avvenire, secondo i vostri consigli, a migliorare l'ordinamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

A I M O N I . Chiedo scusa, ma prima avevo dimenticato di dire che mentre noi siamo in presenza di un parere favorevole della 5ª Commissione, manca il parere della 6ª Commissione, precipuamente interessata alla Pubblica istruzione. Possiamo ugualmente approvare il disegno di legge, oppure i termini per la trasmissione del parere sono scaduti, e si vuol fare a meno di tale parere?

G I A N Q U I N T O . Io vorrei aggiungere che non è soltanto un problema formale, ma di sostanza. Mi sembra di avere appreso dalle parole dell'onorevole Ministro che la Camera dei deputati si è giustamente preoccupata di questo problema; tanto è vero che una Commissione ha studiato negli altri Paesi la composizione di questa Scuola; ed ho inteso anche fare il nome dell'onorevole Ermini, vale a dire si tratta di una Commissione che era incentrata su colleghi che fanno parte della Commissione pubblica istruzione alla Camera dei deputati.

Possibile che l'approvazione del disegno di legge sia talmente urgente che il Senato non possa attendere per lo meno il parere della nostra 6ª Commissione, mentre alla Camera si è dato a questo disegno di legge un ampio respiro? Il Senato non è la Camera di serie B. Fateci almeno sentire il parere della nostra Commissione della pubblica istruzione prima di andare avanti.

P R E S I D E N T E . Non vi sarebbe, invero, bisogno del parere della Commissione pubblica istruzione perchè dal mese di settembre il disegno di legge è stato mandato anche a quella Commissione, per il parere di competenza, e gli otto giorni regolamentari sono trascorsi. Quindi, a rigore, noi potremmo approvare tranquillamente il disegno di legge. Ciò nonostante, per le stesse preoccupazioni che lei ha manifestato, desidero rilevare che la discussione è esaurita e, che in sostanza, il disegno di legge sembra riscuotere i consensi della maggioranza. Tenteremo, comunque, di avere il parere della 6ª Commissione. Se siamo tutti d'accordo, possiamo rinviare la votazione del disegno di legge di otto giorni.

G I R A U D O , *relatore*. A me sembra che, poichè il parere è stato richiesto fin dal settembre, dovremmo sentirci autorizzati a procedere anche senza quel parere.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, poichè la Commissione si riunirà nuovamente nella prossima settimana, solleciteremo la Commissione della pubblica istruzione a trasmetterci il parere di competenza.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono d'accordo, nel rinviare il seguito della discussione alla prossima riunione, in attesa di conoscere il parere della 6ª Commissione; però, desidero ancora una volta sottolineare l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, dovuta al fatto che con il primo gennaio la legge dovrà essere già pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Aministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

Dati i numerosi emendamenti presentati a questo disegno di legge, è opportuno affidarne l'esame alla stessa Sottocommissione costituita per lo studio del disegno di legge n. 1342, composta dai senatori Agrimi, Aimoni, Crespellani, Palumbo, Preziosi e dal

relatore, senatore Giraudo, affinchè predisponga un testo del provvedimento che tenga conto delle proposte di modificazione presentate, in una visione organica del problema.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, ho già svolto la mia relazione — e non favorevole — nella scorsa seduta. Devo ova aggiungere che la 5ª Commissione, che aveva già dato un parere unico sugli emendamenti presentati a questo provvedimento dai senatori Battaglia e Lepore, dietro nostra richiesta ha chiarito ulteriormente il suo pensiero con un nuovo parere, che porta la data del 18 novembre, nel quale si dice:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 26 ottobre 1965 sugli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1337, precisa — a maggior chiarimento del suo avviso contrario sull'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 73 — quanto segue:

La proposta di soppressione, al primo comma dell'articolo 73, delle parole "restando escluse dal computo delle vacanze considerate nel medesimo articolo quelle formate ai sensi del precedente articolo 37", comporterebbe — da informazioni assunte — un raddoppio dei posti da riservare, a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, a favore degli ufficiali in soprannumero agli organici già appartenenti alle soppresse milizie nazionali della strada e portuaria.

In particolare, si dovrebbe procedere al conferimento, in ciascun anno, di due posti nel grado di colonnello, anzichè di uno. Si avrebbe, conseguentemente, un maggior onere di lire 1.100.000, nel primo anno, che si eleverebbe gradualmente fino a raggiungere, nel sesto anno, il livello massimo di lire 6.600.000 ».

Resta fermo, naturalmente, il parere contrario della Commissione finanze e tesoro anche per quanto concerne l'altro emendamento, proposto all'articolo 74.

L E P O R E . Devo chiedere alla Commissione di rinviare l'esame di questo disegno di legge alla prossima seduta perchè solo in questo momento sono venuto a conoscenza del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro e desidero approfondirne l'esame, così come desidero controllare gli elementi in base ai quali è stato fatto il calcolo della spesa. Inoltre, essendo stato finora impegnato, insieme al senatore Battaglia, in Consiglio di Presidenza, non sono potuto venire prima e non ho avuto, quindi, la possibilità di riesaminare le questioni — relative al provvedimento — che avevo in animo di sollevare e per le quali non dovrebbe mancarmi l'appoggio del Ministro dell'interno.

Quello al nostro esame è un disegno di legge che ho auspicato da tempo, per il quale ho lottato e per cui mi sono giunte molteplici sollecitazioni da più parti, ma che, così com'è formulato, porta a conseguenze gravissime per alcuni ufficiali, determinando ingiustizie che lo stesso Ministro, nella sua onestà, non può ignorare.

Come ho già detto, quindi, chiedo il rinvio della discussione del provvedimento alla prossima seduta; se, invece, si insistesse per discuterlo oggi stesso, sarei costretto, allora, a chiederne la rimessione all'Assemblea. In proposito dico subito che altri cinque senatori sono d'accordo con me.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Non ho nulla in contrario a rinviare di due, tre giorni la discussione di questo disegno di

legge; devo, però, far presente alla Commissione che mercoledì prossimo sono impegnato con la più alta autorità dello Stato e preferirei, pertanto, che la seduta venisse fissata per martedì.

Per quanto concerne, poi, l'alternativa del senatore Lepore, cioè quella della rimessione del provvedimento all'Assemblea, non ho nulla da eccepire; desidero, però, che le posizioni siano assunte chiaramente e rese note al Paese perchè è grande l'aspettativa di questo provvedimento e giustamente si lamenta che dopo tanto tempo non sia ancora stato approvato.

Ora, se si vuole chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea, lo si faccia pure; però è necessario che le singole posizioni siano ben chiare.

Per maggiore chiarezza, dico subito che il Governo non si trincera dietro il maggior onere di circa sei milioni, di cui si parla nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, per respingere l'emendamento proposto dai senatori Battaglia e Lepore, ma lo fa per le ragioni di urgenza a cui prima ho accennato.

L E P O R E . L'onorevole Ministro ha detto che non sono le difficoltà di ordine finanziario, nonostante che vi sia un parere contrario della Commissione finanze e tesoro, ad indurre il Governo a respingere l'emendamento all'articolo 73, ma che è piuttosto una questione di fondo. Pertanto, se dobbiamo tornare a discutere tutto, tanto vale andare in Aula.

F R A N Z A . Sono d'accordo con quanto detto dal senatore Lepore. Inoltre, poichè non abbiamo nulla da nascondere, siamo pronti ad assumere, di fronte all'Assemblea ed al Paese, tutte le nostre responsabilità; in quella sede, vedremo chi dovrà essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla rimessione in parola.

G I A N Q U I N T O . Inizialmente il senatore Lepore, che merita considerazione e stima, aveva chiesto il rinvio della discussione di questo provvedimento alla prossima seduta al fine di controllare le cifre di cui si parla nel parere della Commissione finanze e tesoro, e questa mi sembra una giusta richiesta, in quanto i membri della Commissione hanno il diritto e, direi, il dovere di controllare i pareri dati dalla 5ª Commissione anche in ordine ai calcoli finanziari.

Ora, io direi di fermarci a questo punto, e vorrei pregare il senatore Lepore di rinunciare alla sua richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, perchè in quella sede le questioni generalmente si complicano, mentre in Commissione è più facile raggiungere un accordo; tanto più che si tratta di un provvedimento atteso da lungo tempo e per il quale c'è una giusta aspettativa.

L E P O R E . Non ho nulla in contrario ad accettare la richiesta avanzata dal senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari